CAMERA DEI DEPUTATI N. 1841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, PANNARALE, DISTASO, FORMISANO

Istituzione del ruolo unico della docenza universitaria

Presentata il 25 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prevede la riorganizzazione della docenza universitaria attraverso l'istituzione del ruolo unico della docenza organizzato in tre livelli.

In questo ruolo unico possono essere inquadrati, su richiesta, gli attuali professori ordinari, associati e ricercatori.

I professori ordinari di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono chiedere l'inquadramento nel primo livello del ruolo unico. I professori associati di cui al medesimo articolo 1, comma 1, possono chiedere l'inquadramento nel secondo livello del ruolo unico, mentre i ricercatori universitari che abbiano svolto attività didattica universitaria certificata per almeno tre anni, anche non consecutivi, nello stesso o in altri atenei possono richiedere l'inquadramento nel terzo livello del ruolo unico.

I ricercatori universitari che alla data di entrata in vigore della legge non possiedano il requisito dell'attività didattica certificata per almeno tre anni potranno richiedere l'inquadramento nel terzo livello del ruolo unico al momento della maturazione dello stesso.

I professori del ruolo unico hanno uguali diritti e doveri accademici, con esclusione della possibilità di elezione a rettore (riservata ai professori di primo livello) e degli oneri didattici che si incrementano passando dal terzo al secondo e dal secondo al primo livello.

I ruoli di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore a tempo indeterminato sono messi ad esaurimento. A partire dalla data di entrata in vigore della legge, gli attuali professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato possono optare per il nuovo inquadramento giuridico.

Il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore per i professori a tempo definito. I professori di primo, secondo o terzo livello svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente non meno di 350 ore per il primo livello, 300 ore per il secondo e 250 ore per il terzo livello in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore per il primo livello, 200 ore per il secondo e 150 ore per il terzo livello in regime di tempo definito.

Il passaggio dal terzo al secondo livello e dal secondo al primo avviene sulla base del raggiungimento di obiettivi scientifici (almeno due classi di obiettivi da definire), didattici e di anzianità di servizio.

Il reclutamento avviene sulla base di prove comparative nazionali per titoli (dottorato di ricerca e borse di ricerca) ed esami, secondo una programmazione locale.

Vengono differenziate le procedure di progressione e quelle di reclutamento.

Al primo, secondo e terzo livello del ruolo unico si applicano i medesimi trattamenti economici rispettivamente degli attuali professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato, tenendo conto del conseguimento degli obiettivi scientifici e didattici, con il totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

Ai professori di terzo livello del ruolo unico, in virtù degli obblighi didattici assegnati, è inoltre riconosciuto un incremento stipendiale annuo pari al 20 per cento dello stipendio base, spettante al ricercatore a tempo indeterminato alla classe iniziale del livello retributivo. Il presupposto è che nel ruolo unico tutti i docenti debbano svolgere le stesse funzioni, seppur graduate diversamente. Oggi i ricercatori non hanno obblighi didattici, per cui nel caso in cui assumano carichi didattici (corsi di insegnamento) maturano il diritto a una retribuzione aggiuntiva. Il diritto alla retribuzione aggiuntiva è previsto dalla legge n. 240 del 2010, probabilmente per sedare le proteste dei ricercatori che hanno retto interi corsi di laurea fino al 2010 gratuitamente e senza essere obbligati a farlo. Ai docenti di terzo livello (ai quali corrispondono gli attuali ricercatori con incarico di insegnamento) sono attribuiti obblighi didattici che danno diritto a un incremento stipendiale essendo una funzione aggiuntiva, pari al 20 per cento.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'istituzione del ruolo unico della docenza universitaria organizzata in tre livelli.

L'articolo 2 definisce l'inquadramento dei professori e dei ricercatori dal vecchio al nuovo sistema. Nel primo livello vengono inquadrati i professori ordinari e straordinari e i professori associati che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Nel secondo livello rientrano i soggetti già inquadrati nei ruoli di professori associati, confermati o no, e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che abbiano svolto attività didattica universitaria certificata per almeno tre anni e che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel terzo livello sono inquadrati i ricercatori e gli assistenti ordinari che abbiano svolto attività didattica universitaria certificata per almeno tre anni, anche non consecutivi nello stesso o in altri atenei.

L'articolo 3 definisce l'impegno dei professori e dei ricercatori a tempo pieno o a tempo definito. La quantificazione figura-

tiva delle attività annue di ricerca e di studio è pari a 1.500 ore annue a tempo pieno e a 750 ore a tempo definito. I professori di primo livello svolgono attività per non meno di 350 ore a tempo pieno e per non meno di 250 ore a tempo definito. I professori di secondo livello svolgono attività per non meno di 300 ore a tempo pieno e per non meno di 200 ore a tempo definito. I professori di terzo livello svolgono attività per non meno di 250 ore a tempo pieno e per non meno di 150 ore a tempo definito.

L'articolo 3 ripropone, poi, i commi da 6 a 14 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010 riguardanti: le modalità di manifestazione dell'opzione tra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito (comma 5), la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (comma 6), l'esclusione dalle commissioni di abilitazione in caso di valutazione negativa dell'attività (comma 7), l'incompatibilità della posizione di professore con l'esercizio del commercio e dell'industria (comma 8), la possibilità di svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione, lezioni o seminari (comma 9) e la possibilità per i professori a tempo pieno di svolgere l'attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo sulla base di convenzioni (comma 10). Inoltre si prevede che i professori a tempo definito possano svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interessi rispetto all'ateneo di appartenenza (comma 11). Il comma 12 prevede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la predisposizione dello schema tipo delle convenzioni al quale devono attenersi università e regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. Per finire, il comma 13 prevede che i professori siano tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche svolte in relazione alla richiesta dello scatto stipendiale.

L'articolo 4 prevede che ogni tre anni le università debbano inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste di nuovi posti da mettere a concorso per l'accesso al ruolo unico. Su questa base il Ministero bandisce i concorsi.

L'articolo 5 definisce la progressione di carriera, ovvero i passaggi da un livello all'altro che avvengono dopo cinque anni dal passaggio al livello inferiore su valutazione di una commissione nazionale (articolo 6) che accerta la sussistenza dei requisiti scientifici, didattici e di anzianità.

L'articolo 7 affronta la questione dei trattamenti economici riferiti al primo e al secondo livello del ruolo unico, disponendo che si applicano i medesimi trattamenti economici degli attuali professori ordinari e associati, con il totale riconoscimento dell'anzianità maturata. Per il terzo livello si applica lo stesso trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato tenendo conto degli obiettivi scientifici e dell'anzianità maturata. Per gli obblighi didattici assegnati è inoltre riconosciuto un incremento stipendiale annuo pari al 20 per cento dello stipendio base.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione di norme.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ruolo unico della docenza universitaria).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la docenza universitaria è organizzata in un ruolo unico articolato in tre livelli.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla trasmissione del relativo schema, sono definiti i rapporti funzionali e le differenze stipendiali tra i livelli di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

(Inquadramento dei professori e dei ricercatori in servizio nel ruolo unico).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge sono inquadrati nel ruolo unico di cui all'articolo 1 con le seguenti modalità:

a) nel primo livello sono inquadrati i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori ordinari e straordinari, nonché i professori associati che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e che ne fanno richiesta;

b) nel secondo livello sono inquadrati i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori associati, confermati e non confermati, nonché i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno svolto attività didattica universitaria certificata per almeno tre anni, anche non consecu-

tivi, nello stesso o in altri atenei, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e che ne fanno richiesta;

c) nel terzo livello sono inquadrati i soggetti già inquadrati nei ruoli dei ricercatori e gli assistenti ordinari che hanno svolto attività didattica universitaria certificata per almeno tre anni, anche non consecutivi, nello stesso o in altri atenei.

ART. 3.

(Svolgimento dell'attività).

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e per i ricercatori a tempo definito.

2. I professori di primo livello svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I professori di secondo livello svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 300 ore in regime di tempo pieno e non meno di 200 ore in regime di tempo definito.

4. I professori di terzo livello svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo,

sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 250 ore in regime di tempo pieno e non meno di 150 ore in regime di tempo definito.

5. L'opzione per uno dei regimi di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime scelto per almeno un anno accademico.

6. Le modalità per l'autocertificazione e per la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio dei professori agli studenti sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. È fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, sulla base dei parametri di cui all'articolo 5, comma 2.

7. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 6, i professori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione o progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

8. La posizione di professore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e l5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

9. I professori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione o di referaggio, lezioni o seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica o di consulenza, attività di comunicazione o divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche o editoriali. I professori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche o di ricerca, nonché compiti istituzionali o gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche o gestionali loro affidate dalla stessa università.

10. I professori a tempo pieno possono svolgere attività didattica o di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra gli atenei interessati finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione

delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

11. I professori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interessi rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica o di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

13. I professori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al fondo di ateneo per la premialità dei professori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 240 del 2010.

ART. 4.

(Reclutamento).

1. Ogni tre anni le università, sulla base della programmazione effettuata, inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste di nuovi posti da mettere a concorso per l'accesso al ruolo unico.

2. Sulla base delle richieste pervenute dai singoli atenei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce i concorsi.

3. Per ciascun concorso bandito è istituita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una commissione composta da tre membri, sorteggiati dalla lista nazionale dei professori di ruolo del settore disciplinare relativo al concorso bandito.

4. I vincitori della selezione per titoli ed esami sono immessi in una graduatoria unica e possono scegliere la sede secondo

l'ordine della graduatoria di merito. Ogni ateneo ha la possibilità di formulare una proposta di inquadramento nel ruolo unico a qualsiasi docente inserito nella graduatoria. La presa di servizio deve avvenire entro novanta giorni.

ART. 5.

(Progressione di carriera).

1. Il passaggio dal terzo al secondo livello e dal secondo al primo avviene sulla base del raggiungimento di obiettivi scientifici, didattici e di anzianità di servizio.

2. I parametri di produttività scientifica sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Consiglio universitario nazionale e sentito il parere dell'Agenzianazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ogni quindici anni.

3. L'università di appartenenza comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i dati relativi alla qualità della didattica.

4. Il docente in possesso dei prescritti requisiti, trascorsi almeno cinque anni dal passaggio al livello inferiore o dalla chiamata in ruolo, può inoltrare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la verifica del possesso dei requisiti previsti per il passaggio al livello superiore.

ART. 6.

(Commissione nazionale di valutazione).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni tre anni, nomina una commissione nazionale, composta da sei membri, per valutare la sussistenza dei requisiti scientifici, didattici e di anzianità di cui all'articolo 5.

2. L'esito positivo della valutazione di cui al comma 1 determina automaticamente il passaggio del richiedente al livello superiore.

ART. 7.

(Trattamento economico).

1. Al primo e al secondo livello del ruolo unico si applicano i trattamenti economici ai professori ordinari o associati, tenendo conto del conseguimento degli obiettivi scientifici e didattici, con il totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

2. Al terzo livello del ruolo unico si applica il trattamento riconosciuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai ricercatori a tempo indeterminato, tenendo conto del conseguimento degli obiettivi scientifici e didattici con il totale riconoscimento dell'anzianità maturata. Ai professori di terzo livello del ruolo unico, tenuto conto degli obblighi didattici assegnati, è inoltre riconosciuto un incremento stipendiale annuo pari al 20 per cento dello stipendio base spettante al ricercatore a tempo indeterminato alla classe iniziale del livello retributivo.

ART. 8.

(Abrogazioni e norma finale).

1. La legge 4 novembre 2005, n. 230, gli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono abrogati.

2. Il reclutamento di personale docente nelle università è effettuato esclusivamente con le modalità previste dalla presente legge.

€ 1,00

17PDL0020670